

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **159/1980** (ECLI:IT:COST:1980:159)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **BUCCIARELLI DUCCI**

Camera di Consiglio del **16/10/1980**; Decisione del **27/11/1980**

Deposito del **15/12/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16303**

Atti decisi:

N. 159

ORDINANZA 27 NOVEMBRE 1980

Deposito in cancelleria: 15 dicembre 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 352 del 24 dicembre 1980.

Pres. AMADEI - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 59, primo comma, n. 4, e 61 della legge

27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1979 dal Giudice conciliatore di Grotte, nel procedimento civile vertente tra Ciruolo Calogero e Garifi Vincenzo, iscritta al n. 809 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 16 gennaio 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con l'ordinanza n. 809/79 è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 59, primo comma, n. 4, e 61 della legge sull'equo canone n. 392 del 27 luglio 1978, nella parte in cui stabilisce che il diritto di recesso può essere esercitato immediatamente dal proprietario, nel caso intenda procedere a demolizione o trasformazione dell'immobile (art. 59, n. 4, cit. legge), mentre spetta solo dopo un biennio dall'acquisto, nel caso di destinazione dell'immobile per propria necessità; per il dubbio che la normativa denunciata violi il principio di uguaglianza discriminando i conduttori a seconda che il recesso sia chiesto dal proprietario per demolire o trasformare l'immobile locato (nel qual caso l'obbligo del rilascio è immediato), oppure per propria necessità (con conseguente differimento del rilascio di un biennio dall'acquisto dell'immobile).

Considerato che la medesima questione è stata già prospettata a questa Corte che, con la sent. n. 58 del 1980, ne ha dichiarato l'infondatezza, per la diversità oggettiva delle situazioni poste in comparazione, atteso che il legislatore ha voluto tener conto, nel dettare la normativa impugnata, oltretutto del rapporto locatore-conduttore, anche degli interessi generali connessi alle esigenze di incremento e migioria del patrimonio edilizio;

che nell'ordinanza di rimessione non sono prospettati nuovi profili né addotti motivi nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 59, primo comma, n. 4, e 61 della legge 27 luglio 1978, n. 392, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 58 del 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.